



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELL'AVIFAUNA TIPICA ALPINA NEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA BASSA VALLE CAMONICA CA4

Art. 1 Principi e finalità

Il presente regolamento, approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA4 Bassa Valle Camonica, disciplina le modalità tecniche e operative per il prelievo dell'avifauna tipica alpina sul territorio del CA4. Esso è allineato alla vigente normativa in materia di caccia ed in particolare alle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia. Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di dette specie affinché, attraverso un attento monitoraggio e un corretto prelievo delle popolazioni, si possano raggiungere gli obiettivi di salvaguardia e gestione. Per raggiungere tali risultati è necessaria la collaborazione dei cacciatori attraverso un'organizzazione capillare sul territorio, coordinata dalla Commissione Penna, di cui essi sono parte attiva e necessaria, facente capo al Comitato di Gestione.

Art. 2 Accesso al prelievo

Il cacciatore può partecipare alla caccia dell'avifauna tipica alpina se:

1. In regola con il pagamento della relativa quota associativa al Comprensorio CA4;
2. Munito di abilitazione al prelievo dei galliformi alpini come previsto dalla normativa vigente;
3. Munito della qualifica di operatore cinofilo conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

Tutti i cacciatori dovranno partecipare all'attività di censimento obbligatoria per la stagione in corso nella misura minima di 2 uscite, di cui almeno una in periodo estivo tassativa.

Il Comitato di Gestione redigerà un elenco dei cacciatori che soddisfano i requisiti sopra elencati al completamento dei monitoraggi estivi.

Art. 3

Divisione del territorio

Il territorio del Comprensorio viene suddiviso in settori:

COTURNICE DELLE ALPI

- Sponda orografica destra: **DISTRETTO 8** (Comuni di Ossimo, Borno, Lozio, Piancogno);
- Sponda orografica sinistra: **DISTRETTO 12** (Comuni di Bienno/Prestine, Civate);

GALLO FORCELLO

- Sponda orografica destra: **DISTRETTO 21** (Comuni di Ossimo, Borno, Lozio, Angolo, Piancogno, Darfo B.T.);
- Sponda orografica sinistra: **DISTRETTO 22** (Comuni di Pian Camuno, Artogne, Gianico, Darfo B.T., Esine, Berzo Inferiore, Bienno/Prestine);

Art. 4

Periodi di caccia

La caccia alla selvaggina tipica alpina è definita annualmente dai decreti autorizzativi emanati da Regione Lombardia nei quali sono previste date di censimento, modalità di censimento, periodi di prelievo, modalità di prelievo e consistenza dei piani di abbattimento. Il Comitato di Gestione si opererà per applicare tali dettati sul territorio di competenza.

Art. 5

Assegnazione dei capi

I cacciatori aventi diritto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, saranno inseriti in un elenco di merito e sarà assegnato a ciascuno di loro il sigillo con codice alfanumerico valido per la stagione venatoria in corso.

Deve essere comunicato al Comitato di Gestione la preferenza da parte del cacciatore di accedere al prelievo singolarmente o in squadra (massimo 3 persone che soddisfino tutte i requisiti previsti dall'art.2) nel periodo compreso fra **IL 10 ED IL 15 SETTEMBRE** di ogni anno.

Ogni cacciatore potrà far parte di una sola squadra.

Al fine di evitare assegnazioni vane, è richiesto al cacciatore/squadra di indicare altresì il proprio interesse alle specie da cacciare (solo gallo forcello, solo coturnice, entrambe le specie) ed i distretti nei quali farlo (tutti i distretti del CAC o solo alcuni).

La normativa vigente prevede l'obbligo di procedere all'assegnazione nominale dei capi da prelevare qualora il piano di abbattimento in singolo distretto risulti inferiore o uguale a n.10. Nei distretti in cui questi piani autorizzati hanno consistenza superiore, sono ammessi al prelievo tutti i cacciatori presenti nell'elenco di merito fino al raggiungimento della soglia dei 10 capi da prelevare. Successivamente, i capi rimanenti saranno assegnati nominalmente secondo le modalità previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione al prelievo è giornaliera ed è possibile prelevare un solo capo per ciascuna squadra autorizzata.

Il cacciatore o la squadra aggiudicataria del capo verrà quindi reinserita in coda alla lista per eventuali assegnazioni successive.

Qualora non venga prelevato l'80% dei capi entro l'80% del periodo consentito, i piani di prelievo saranno automaticamente chiusi, salvo diverse disposizioni indicate dagli Uffici Regionali.

Il Comitato di Gestione redigerà una lista di turnazione aggiornata periodicamente indicando i cacciatori/squadra di cacciatori autorizzati e le giornate in cui questi potranno accedere al prelievo.

Il cacciatore/squadra che non risulta essere mai stato sorteggiato nella stagione venatoria in corso avrà la precedenza nel sorteggio dell'annualità successiva, a condizione che soddisfi sempre i requisiti di cui all'art.2.

Art. 6

Registrazione delle uscite e modalità di caccia

Il cacciatore/squadra è tenuto a segnalare via SMS o Whatsapp alla Polizia Provinciale e al numero della segreteria del Comprensorio le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo ed i nominativi dei partecipanti.

Si prevedono quindi le seguenti misure:

1. Comunicazione di uscita sul territorio da parte del cacciatore da effettuarsi entro le 23:59 del giorno precedente;
2. Immediata apposizione sul capo abbattuto della fascetta con codice alfanumerico fornito dal CAC;
3. Immediata annotazione sul tesserino regionale del cacciatore che ha eseguito il prelievo;
4. Comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite SMS o Whatsapp al CAC ed agli organi di vigilanza indicando nominativo del cacciatore, località e Comune di abbattimento;
5. L'accesso al comparto di maggior tutela anche sopra al limite superiore dell'altofusto presente in maniera continua è consentito solo ai cacciatori aggiudicatari del capo da abbattere fino a prelievo effettuato;

6. Il cacciatore/squadra, ad abbattimento avvenuto, dovrà sospendere l'attività venatoria sopra al limite superiore dell'altofusto presente in maniera continua;
7. Il cacciatore/squadra che ha abbattuto il capo sarà messo in coda alla turnazione per eventuali assegnazioni successive.
8. È vietato esercitare l'attività venatoria con cane da ferma e/o riporto sopra al limite superiore dell'altofusto presente in maniera continua a tutti i cacciatori non assegnatari di capo nominale da abbattere;

Ad ogni turnazione il Comprensorio comunicherà i nominativi dei cacciatori/squadra sorteggiata ed aggiudicataria agli organi di vigilanza.

Art. 7

Controllo del prelievo

Il cacciatore/squadra che ha abbattuto il capo è tenuto a consegnarlo presso i centri di controllo individuati dal CAC durante gli orari di apertura previsti, dove dovranno essere inseriti tutti i dati previsti nell'apposita scheda di rilevamento (incluse coordinate GPS del punto di prelievo), fornita dagli uffici regionali.

Art. 8

Sanzioni disciplinari

Oltre all'applicazione dell'art. 51 della L.R. n°26/1993 e successive modifiche ed integrazioni, la violazione alle disposizioni del presente regolamento può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari disposti dal Comitato di Gestione, fra cui la sospensione del sigillo alfanumerico nelle forme e nella misura che verrà deliberata ad insindacabile giudizio.

Art. 9

Norme transitorie e finali

Qualora venga rilevata la necessità di aggiornamento del presente regolamento, anche durante la stagione venatoria, il Comitato di Gestione potrà, sentita la Commissione Penna, provvedere alla modifica purché ne venga data la corretta pubblicizzazione.

Il presente regolamento sarà valido a partire dalla stagione venatoria 2026/2027.